PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1915 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale del 10 novembre 2020 e dell'Accordo provinciale dei medici pediatri di libera scelta del 18 novembre 2020, attuativi dei rispettivi Accordi collettivi nazionali del 30 ottobre 2020.

Il giorno **20 Novembre 2020** ad ore **09:43** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**MARIO TONINA**
	ASSESSORE	**MIRKO BISESTI**
		ROBERTO FAILONI
		MATTIA GOTTARDI
		STEFANIA SEGNANA
		ACHILLE SPINELLI
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamati gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvati con intese della Conferenza Stato Regioni di data 29 luglio 2009, 8 luglio 2010, 21 giugno 2018 e 18 giugno 2020 e l'Accordo provinciale vigente sottoscritto il 17 aprile 2007 tra la Provincia e le Organizzazione sindacali maggiormente rappresentative dei medici di medicina generale, come modificato e integrato da successivi Accordi.

Richiamati gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, approvati con intese della Conferenza Stato Regioni di data 29 luglio 2009, 8 luglio 2010 e 21 giugno 2018 e l'Accordo provinciale vigente per i medici pediatri di libera scelta sottoscritto il 16 luglio 2007 tra la Provincia e l'Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei medici pediatri di libera scelta (F.I.M.P), come modificato e integrato da successivi Accordi.

Visti gli Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, approvati con intese della Conferenza Stato-Regioni di data 30 ottobre 2020, per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.

Considerato che tali Accordi nazionali dispongono il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrappponibile capacità diagnostica per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge e l'utilizzo da parte dei medici e dei pediatri di apparecchiature sanitarie finalizzate al miglioramento della presa in cura dei pazienti e a ridurre il fenomeno delle liste d'attesa.

Visto l'Accordo provinciale siglato in data 10 novembre 2020 tra la Provincia e i Sindacati F.I.M.M.G. e Intesa Sindacale (CISL Medici – FP CGIL MEDICI – SIMET – SUMAI), unici Sindacati firmatari dell'Accordo nazionale del 30 ottobre 2020 e quindi legittimati alla trattativa in sede provinciale, nella seduta del Comitato provinciale dei medici di medicina generale di cui all'articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale vigente.

Visto l'Accordo provinciale siglato in data 18 novembre 2020 tra la Provincia e il Sindacato F.I.M.P., nella seduta del Comitato provinciale dei medici pediatri di libera scelta di cui all'articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale vigente.

Esaminati e condivisi i testi di detti Accordi che danno applicazione ai rispettivi Accordi nazionali del 30 ottobre 2020, disciplinando in particolare:
- le modalità di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale, compresi i medici di continuità assistenziale, e da parte dei pediatri di libera scelta;
- le procedure per la collaborazione dei medici e dei pediatri con l'Azienda sanitaria nelle attività volte a disporre la quarantena e l'isolamento dei propri assistiti;
- le modalità per la messa a disposizione dei medici e dei pediatri da parte della Provincia, nel tramite dell'Azienda sanitaria, di attrezzature da destinare prioritariamente al miglioramento del processo di presa in cura degli assistiti e alla riduzione della pressione sui servizi ospedalieri e sulla strutture sanitarie nonché al supporto delle visite a distanza dei propri assistiti.

Preso atto che gli oneri derivanti dagli Accordi oggetto del presente provvedimento, quantificabili per l'anno in corso in complessivi euro 267.069,57, trovano copertura finanziaria nell'ambito del riparto 2020 delle risorse del Servizio sanitario provinciale, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 di data 20 dicembre 2019, che la Giunta stessa integrerà con successivo

provvedimento, sulla base dei dati di preconsuntivo e di andamento della spesa sanitaria provinciale.

Preso atto che, in relazione a quanto verrà approvato nell'ambito della legge di bilancio nazionale, le attività di cui al presente provvedimento potranno proseguire nell'anno 2021, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

Preso atto che le apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello utilizzabili dai medici e dai pediatri saranno concordate successivamente e che pertanto la quantificazione degli oneri necessari sarà effettuata con successivo provvedimento, anche in relazione alle disponibilità finanziarie del bilancio provinciale.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di approvare l'Accordo provinciale per i medici di medicina generale di data 10 novembre 2020, attuativo dell'Accordo collettivo nazionale del 30 ottobre 2020, nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di approvare l'Accordo provinciale per i medici pediatri di libera scelta di data 18 novembre 2020, attuativo dell'Accordo collettivo nazionale del 30 ottobre 2020, nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
3) di precisare che agli oneri derivanti dagli Accordi di cui ai punti 1) e 2) si fa fronte con le modalità indicate in premessa;
4) di rinviare a successivo provvedimento la quantificazione delle risorse necessarie per le apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello;
5) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l'attuazione di quanto ivi previsto.

Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Accordo MMG

002 Allegato 1 all'Accordo

003 Allegato 2 all'Accordo

004 Accordo PLS

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Provincia autonoma di Trento

Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Accordo provinciale per i medici di medicina generale per l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi

Comitato provinciale ex articolo 24 ACN 29 luglio 2009

10 novembre 2020

In data 10 novembre 2020, presso il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, si è riunito in videoconferenza il Comitato provinciale dei medici di medicina generale ex art. 24 ACN 29 luglio 2009, al fine di dare attuazione all'Accordo collettivo nazionale del 30 ottobre 2020.

Premesso che:

- l'Accordo collettivo nazionale del 30 ottobre 2020 (di seguito ACN), all'art. 3, in relazione alla grave situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19 e alla stagione invernale con il conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali sostenute anche da virus influenzali e parainfluenzali, ha previsto il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel rafforzamento dell'attività di indagine epidemiologica attraverso l'accertamento diagnostico, tramite effettuazone di tamponi antigenici rapidi o altri test di sovrapponibile capacità diagnostica, al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
- appare necessario potenziare anche la collaborazione dei medici di medicina generale nelle attività volte a disporre i periodi di inizio e fine isolamento e quarantena, a supporto del Dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria.

Ciò premesso si condivide quanto segue.

Articolo 1
Effettuazione dei test per la diagnostica da Covid-19

1. I medici di assistenza primaria effettuano, previa valutazione clinica, i tamponi antigenici rapidi con le seguenti modalità:
   a) nei propri studi, alle categorie di cui all'art. 3, comma 6, lettere a) e b) dell'ACN;
   b) nella sede unica della medicina di gruppo o nella sede individuata dall'associazione periferica complessa alle categorie di cui all'art. art. 3, comma 6, lettere a) e b) dell'ACN;
   c) in spazi messi a disposizione dall'Azienda per la categoria di cui all'art. 3, comma 6, lettera c) dell'ACN;

d) in spazi messi a disposizione dai Comuni nell'ambito dello specifico protocollo di intesa siglato tra Provincia e Consorzio dei Comuni in data 9 novembre 2020 (allegato 1), alle categorie di cui all'art. 3, comma 6, lettere a) e b) dell'ACN e, volontariamente, alla categoria di cui all'art. 3, comma 6, lett. c) dell'ACN.

2. L'Azienda delega i MMG al rilascio del certificato di isolamento e di quarantena per i sospetti e i contatti, sulla cui base può essere rilasciato il certificato di malattia ove previsto. L'Azienda fornisce ai medici istruzioni per la definizione della durata, nel rispetto delle indicazioni nazionali e provinciali. Il MMG può eseguire o prescrivere su ricetta dematerializzata i test previsti in tali indicazioni. Il MMG carica i dati relativi a isolamento e quarantena negli applicativi messi a disposizione dall'Azienda. Le specifiche procedure per tali attività sono descritte nell'allegato 2.

3. A tutti i MMG viene distribuita inizialmente una dotazione di n. 1 confezione di tamponi antigenici rapidi (20 test) con relativi DPI, indicativamente nelle seguenti quantità settimanali: 2 visiere,12 mascherine FFP2, 6 tute, 48 guanti singoli in vinile. Le distribuzioni successive avverranno su richiesta del singolo medico utilizzando un web-form specifico messo a disposizione dall'Azienda; il MMG potrà scegliere se ritirarle nei punti di distribuzione dell'Azienda con cadenza mensile o riceverle in studio.

4. Il MMG che è in gravidanza, allattamento o ha patologie croniche o neoplastiche che possono costituire un fattore di rischio per complicanze del Covid 19 è esonerato dall'obbligo di effettuare i test previsti dall'accordo nazionale.

Articolo 2
Continuità assistenziale

1. I medici della continuità assistenziale effettuano il tampone antigenico rapido messo a disposizione dall'Azienda, con le seguenti modalità:
   a) nel corso dei turni di guardia, in ambulatorio (previo appuntamento) o a domicilio;
   b) in sedi messe a disposizione dall'Azienda, su richiesta dell'Azienda e previo accordo con il medico di continuità assistenziale, utilizzando le 4 ore di lavoro diurno previste dalla convenzione.

2. In entrambi i casi, le indicazioni sono le stesse già previste dall'accordo nazionale, con l'aggiunta dei casi sospetti/sintomatici.

Articolo 3
Trattamento economico

1. In applicazione di quanto previsto dall'ACN del 30 ottobre 2020 è riconosciuto al MMG il compenso di euro 18,00 per ogni tampone rapido effettuato secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente accordo e di euro 12,00 per ogni tampone effettuato con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e d) del presente accordo.

2. Al medico di continuità assistenziale è riconosciuto il compenso di euro 18,00 per ogni tampone rapido effettuato secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) del presente accordo e di euro 12,00 per ogni tampone effettuato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente accordo.

Articolo 4
Apparecchiature per la diagnostica di primo livello

1. In attuazione dell'art. 2 dell'ACN, la Provincia, nel tramite dell'Azienda, metterà a disposizione dei MMG, in comodato gratuito, attrezzature da destinare prioritariamente al supporto delle visite a distanza tramite la "app" messa a disposizione da APSS; tali visite, per il periodo della emergenza Covid, potranno essere sostitutive delle visite previste per l'assistenza programmata. Le attrezzature che verranno messe a disposizione dei MMG per questa finalità, a titolo esemplificativo pulsosssimetri, glucometri, lettori INR, ed altri sistemi di monitoraggio, saranno definite in uno specifico documento condiviso tra le parti. Tali strumenti inizialmente prevederanno la lettura manuale dei dati da parte del paziente o del care-giver e successivamente verranno integrati con la "app" per la televisita ed il tele monitoraggio dei pazienti con trasmissione automatica dei dati.

2. Altre attrezzature potranno essere messe a disposizione per l'utilizzo nella sede unica della medicina di gruppo o nella sede individuata dalla associazione periferica complessa. Ulteriore possibilità è la collocazione presso sedi distrettuali per essere messe a disposizione a richiesta del medico singolo o utilizzate dall'infermiere di famiglia/comunità su indicazione del MMG all'interno di programmi di monitoraggio e di medicina di iniziativa. Le attrezzature che saranno messe a disposizione del MMG, a titolo esemplificativo,-holter pressorio, holter cardiaco, ECG; ecografo bed side (anche per ecografia polmonare durante l'emergenza Covid), retinografi digitali, spirometri, saranno definite in uno specifico documento condiviso tra le parti. Ove possibile tali attrezzature potranno essere predisposte per telerefertazione.

3. I costi di gestione corrente saranno a carico dei medici destinatari delle apparecchiature, mentre la manutenzione sarà a carico dell'Azienda.

4. L'Azienda metterà a disposizione dei MMG che ne facciano richiesta, su base volontaria, una formazione specifica per l'utilizzo di tali attrezzature.

5. Presso l'APSS è istituito un tavolo di monitoraggio, che verificherà l'applicazione del presente accordo di norma ogni 2 mesi, fino a fine emergenza.

Allegato 1 - Protocollo di intesa siglato tra Provincia e Consorzio dei Comuni in data 9 novembre 2020

Allegato 2 – Procedura per rilascio del certificato di quarantena o isolamento

Trento, 10 novembre 2020

Assessore Stefania Segnana

dott.ssa Franca Bellotti

dott. Pierpaolo Benetollo

dott. Arrigo Andrenacci

INTESA SINDACALE (CISL Medici- FP CGIL Medici-SIMET-SUMAI)

dott. Nicola Paoli

FIMMG

dott. Matteo Giuliani

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTIVAZIONE DI CENTRI LOCALI PER TAMPONI COVID-19

La Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente dott. Maurizio Fugatti
e
il Consorzio dei Comuni Trentini, in persona del suo Presidente dott. Paride Gianmoena

premesso che

- le Parti, nel contesto dell'attuale fase dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condividono l'intento di incrementare le possibilità di accesso della popolazione trentina ai test diagnostici per il virus Sars-CoV-2, mediante tampone antigenico rapido;

- a tal fine, le Parti intendono promuovere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza secondo le pattuizioni di cui al presente protocollo, l'istituzione, presso i Comuni, di Centri per il prelievo e analisi di test antigenici rapidi, i quali si affianchino ai centri di test drive throug già istituiti, e si integrino con il sistema di tracciamento sanitario allestito dalle Autorità sanitarie

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La Provincia autonoma di Trento, attraverso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), collabora con i Comuni proponenti – compatibilmente con la disponibilità delle risorse umane e strumentali necessarie, nonché con l'esigenza di garantire una ragionevole allocazione delle stesse sull'intero territorio provinciale – nella attivazione di uno o più Centri locali per lo svolgimento di tamponi antigenici rapidi per la ricerca del virus Sars-CoV-2, a favore della popolazione residente nei Comuni che ne facciano richiesta.

2. L'attivazione dei Centri locali di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di una apposita convenzione tra l'APSS ed il Comune richiedente, il quale deve assicurare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2.

3. L'attivazione dei Centri locali per tamponi COVID-19 compete all'APSS, e l'attività svolta all'interno degli stessi rimane sotto la direzione e la responsabilità della stessa.

4. I Comuni promuovono l'attivazione dei Centri nell'ambito del sistema unitario di gestione dei protocolli definiti da APSS e nel rispetto dei contenuti del presente atto.

Art. 2 – Ruolo dei Comuni

1. I Comuni della Provincia autonoma di Trento promuovono l'insediamento sul proprio territorio comunale di uno o più Centri locali per tamponi COVID-19, assumendo i provvedimenti e le azioni necessarie per:

   a) assicurare la disponibilità di locali idonei all'insediamento del/dei Centro/i, secondo i criteri che verranno definiti da APSS;

   b) garantire la gestione e la pulizia periodica dei locali di cui al punto a), secondo i protocolli che verranno definiti da APSS;

   c) favorire la disponibilità di personale sanitario da adibire all'attività presso i Centri. Le modalità di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento del personale impiegato è definito dall'art. 3.

2. Gli impegni assunti dal Comune, sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, sono formalizzati in un protocollo operativo definito da APSS e sottoscritto da ogni singolo Comune/Comuni aderente.

3. Più Comuni contigui possono fare congiuntamente richiesta per l'attivazione di un Centro a servizio dei residenti sul proprio territorio. In tali casi, i Comuni richiedenti assicurano congiuntamente quanto previsto dal comma 1.

Art. 3 – Personale impiegato

1. Il personale operante presso i Centri locali per tamponi COVID-19 è costituito da figure professionali sanitarie, provenienti dai ruoli attivi (fuori orario di servizio e compatibilmente con lo stesso) o in stato di quiescenza.

2. Il personale di cui al comma 1 è reperito sul territorio a cura del Comuni e proposto all'APSS: è necessario almeno un medico e un infermiere. A tal fine, i Comuni provvedono, con modalità improntate alla massima celerità e semplificazione, alla raccolta delle disponibilità di personale, disponibile ad operare nell'ambito dei costituendi Centri, e le trasmettono all'APSS.

3. Il numero raccomandato per ogni centro è di almeno un medico ed un infermiere, preferibilmente con possibilità di sostituzione in caso di assenza imprevista e slot già prenotati dai pazienti.

4. Il personale operante presso i Centri locali per tamponi COVID-19 opera in regime volontaristico, risponde all'APSS e ne segue le direttive, applicando i protocolli formulati dalla stessa.

5. Anche i Medici di medicina generale ed i Pediatri di libera scelta, possono, su proposta dei Comuni, operare presso i Centri o a titolo volontario o in attuazione dell'accordo integrativo nazionale sottoscritto il 28 ottobre 2020.

6. L' APSS assicura una idonea copertura assicurativa al personale operante presso i Centri, in relazione ai profili di potenziale responsabilità professionale nei confronti dell'utenza.

Art. 4 – Operatività, dotazioni e formazione

1. Gli operatori sanitari dei Centri rispondono direttamente alla direzione di APSS.

2. La fornitura dei tamponi e di tutto il materiale sanitario necessario per lo svolgimento degli stessi, compresi i DPI per il personale impiegato, viene garantita dal sistema della protezione civile a cui APSS fornirà i test antigenici rapidi per la consegna.

3. La gestione delle procedure informatiche per la veicolazione dei dati e la gestione dei dati personali dell'utenza viene fornita da APSS.

4. L'APSS attiva corsi di formazione per le attività di prelievo, a favore del personale operante presso i Centri, presso la sede dell'azienda provinciale per i servizi sanitari più vicina (compresi drive through).

5. APSS fornirà ai singoli Comuni il protocollo per la gestione dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Art. 5 – Metodologia di accesso al servizio

1. L'attivazione del centro comunale rappresenta un aumento di posti disponibile per l'esecuzione di tamponi.

2. Il Centro comunale mette a disposizione i propri slot nel sistema di prenotazione APSS (CUP online e TreC).

3. L'accesso al servizio avviene previa prescrizione da parte del medico/pediatra di famiglia.

4. Il titolare della prescrizione passa per la prenotazione attraverso il CUP che mette a disposizione anche lo slot comunale attivato.

Art. 6 – Divulgazione ed attuazione del protocollo

1. Il Consorzio dei Comuni Trentini si impegna a divulgare presso i Comuni le opportunità previste dal presente protocollo.

2. La Provincia autonoma di Trento, anche attraverso APSS, si impegna ad individuare e comunicare tempestivamente al Consorzio dei Comuni Trentini un punto di contatto per i Comuni che intendano aderire a quanto previsto dal presente protocollo. Il punto di contatto provvede a raccogliere le manifestazioni di interesse degli Enti locali, ed fornire loro indicazioni in ordine alle modalità attraverso cui adempiere ai compiti individuati dall'art. 3.

3. Le parti provvederanno congiuntamente ad elaborare e mettere a disposizione degli Enti locali uno schema di convenzione per le finalità di cui all'art. 3 co. 2.

Trento, 9 novembre 2020

Provincia autonoma di Trento
Il Presidente
- dott. Maurizio Fugatti -

Consiglio Autonomie Locali
Il Presidente
- dott. Paride Gianmoena -

Firmato digitalmente da: Maurizio Fugatti
Data: 09/11/2020 11:16:51

.

Allegato – Istruzioni sulla base dell'accordo 10/11/2020
MMG

soggetto a modifica, d'intesa tra le parti, in caso di variazioni delle condizioni epidemiologiche o nuove disposizioni

Istruzioni per l'isolamento e la quarantena per Covid19, predisposte in base all'accordo provinciale del 10 novembre 2020.

Si precisa che Il MMG che è in gravidanza, allattamento o ha patologie croniche o neoplastiche che possono costituire un fattore di rischio per complicanze del Covid 19 è esonerato dall'obbligo di effettuare i test previsti dall'accordo nazionale. In tal caso deve inviare via mail una comunicazione alla U.O. Cure Primarie di riferimento.

Le presenti istruzioni potranno essere aggiornate in base all'evoluzione delle situazione epidemiologica e del tavolo permanente bimestrale istituito presso APSS, come previsto dall'accordo del 10-11-2020; sono disponibili per la consultazione nell'app "CoronaVirusApss" accessibile ai medici convenzionati con le proprie credenziali (scaricabile dagli store sia di Android che di Apple).

1 – Come si fa il tampone

I campioni biologici raccomandati per l'esecuzione del tampone antigenico rapido Covid-19 possono essere prelevati dalle alte vie respiratorie. La raccolta dei campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a patogeni.

Di seguito le indicazioni per la corretta esecuzione di un tampone naso-faringeo:

1. dopo aver immobilizzato la testa del paziente, inserire il tampone profondamente sino alla parete posteriore del rinofaringe mantenere in sito il tampone per qualche secondo ruotandolo delicatamente;

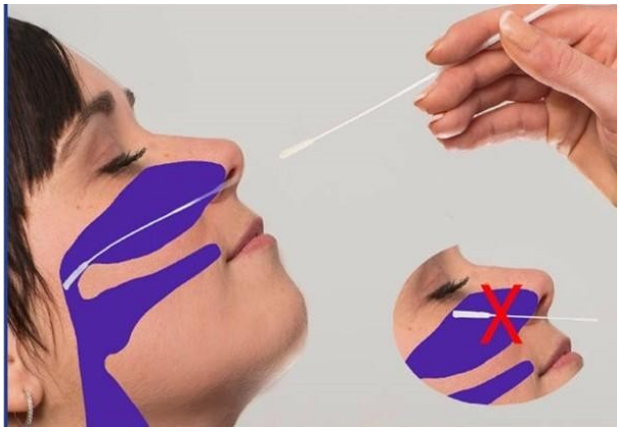

2. riporre il tampone nel contenitore apposito.

NB: Il tampone eseguito nelle narici, senza avere superato le coane nasali NON è un campione idoneo, per l'elevata possibilità di falsi negativi.

2 – Come si fa il test rapido

Ogni operazione va eseguita utilizzando i D.P.I. completi utilizzati nelle manovre con rischio di creazione di areosol.

1. Togliere la linguetta protettiva della provetta contenente il buffer
2. Eseguire il tampone nasofaringeo all'utente inserendo il tampone con asta flessibile attraverso la narice parallelamente al palato, strofinare e ruotare delicatamente il tampone 3-4 volte.
3. Inserire il tampone nella provetta
4. Ruotare la punta del tampone nel liquido di estrazione all'interno della provetta, premendolo sulla parete della provetta almeno cinque volte
5. Spremere il tampone strizzando la provetta con le dita
6. Smaltire il tampone con le consuete modalità di smaltimento rifiuti a rischio infettivo
7. Tappare la provetta con il tappo contagocce

PROCESSAZIONE

1. Rimuovere il dispositivo di test dal sacchetto di alluminio. Posizionarlo su una superficie piana, orizzontale e pulita
2. Dispensare n. 3-4 gocce del liquido contenuto nella provetta con tappo contagocce nel pozzetto sul dispositivo
3. Avviare il timer
4. Leggere l'esito entro 5-8 min
5. Smaltire il dispositivo (saponetta) con le consuete modalità di smaltimento rifiuti a rischio infettivo.

NB: Se il test non risultasse valido, ripetere la "processazione" con il liquido rimasto nella provetta.

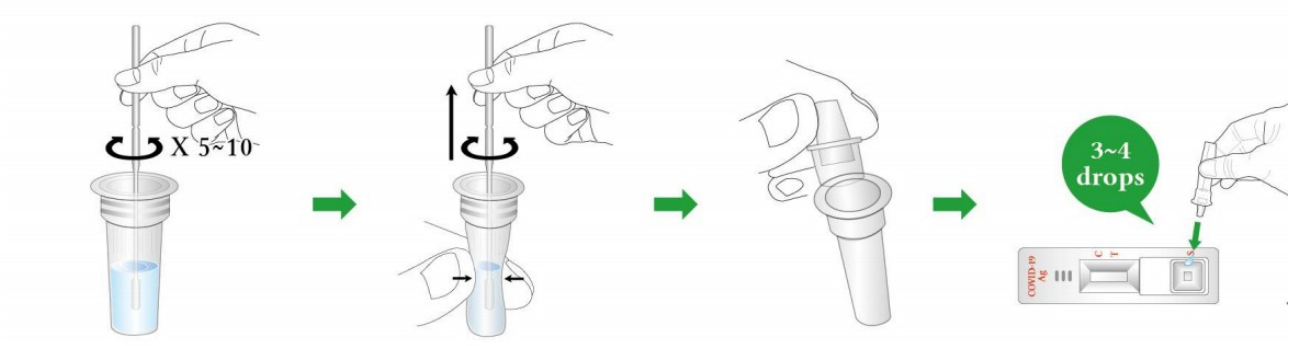

Link Video-Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=TnXQRwZMsrQ

ESITO DEL TEST

Una linea compare nell'area "C" della finestra di lettura per confermare che il test funziona correttamente. Questa è la linea di controllo.

- Il test è NEGATIVO in presenza della SOLA linea di controllo (“C”) e nessuna linea di test (“T”)
- IL test è POSITIVO: in presenza di linea sia del controllo (“C”) che della linea del test (“T”)

POSITIVO	NEGATIVO	NON VALIDO
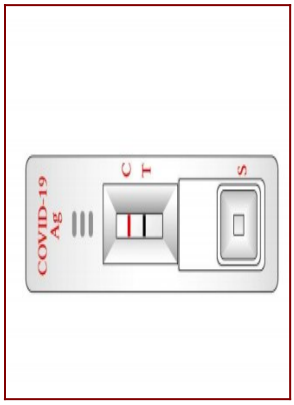	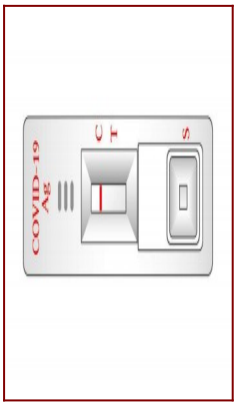	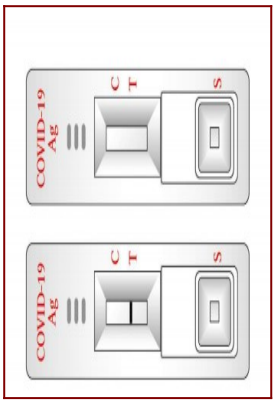

NB: in caso di esito “*Non valido*”, si deve provvedere alla ripetizione del test.

3 – Come si carica il risultato sulla "Piattaforma"

Il Medico, sulla base dell'Accordo e per finalità di sanità pubblica, per segnalare l'esito del tampone antigenico:

- accede al sito internet di APSS all'indirizzo già in uso per la segnalazione dei casi sospetti (https://servizi.apss.tn.it/fsemmg/login.php);
- si autentica con le proprie credenziali di rete;
- sceglie se:
  - procedere con una segnalazione di caso sospetto (già in uso - riquadro verde nell'immagine di seguito) oppure
  - registrare l'esito del tampone rapido antigenico, previa identificazione univoca del paziente attraverso una ricerca anagrafica tra gli assistiti e compilazione di alcune variabili necessarie per la segnalazione (già in uso – riquadro rosso nell'immagine di seguito) oppure
  - registrare il nominativo di un contatto stretto di un paziente positivo (funzione che verrà aggiunta a breve).

L'inserimento dell'esito a sistema ne comporta l'invio al repository del SIO e attiva i flussi automatici di notifica dei soggetti positivi.

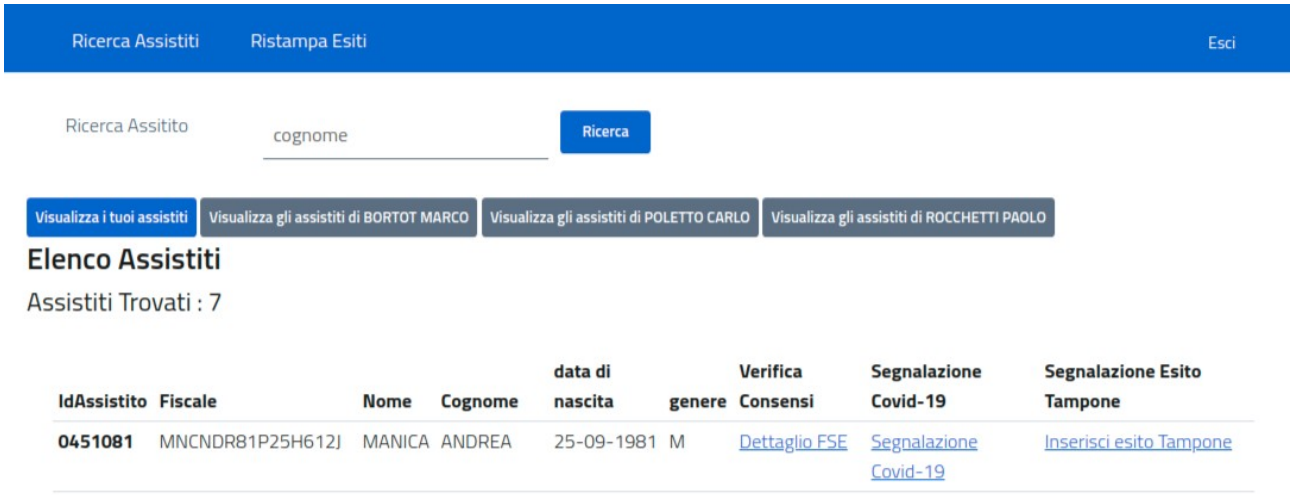

Al termine della registrazione dell'esito positivo, il medico può segnalare attraverso apposita funzione i contatti stretti, registrando la durata della loro quarantena, assegnata sulla base dei protocolli aziendali (cfr quanto sopra indicato).

4 – Cosa bisogna rilasciare al caso e ai singoli conviventi

A – Ritiro Referto

Al momento dell'esecuzione del tampone il Medico fornisce al cittadino un documento contenente il codice (generato automaticamente al momento di caricamento dell'esito sulla piattaforma aziendale) di cui ha necessità per ricevere eventuali successive certificazioni e le informazioni di sanità pubblica necessarie. In alternativa, il medico può scegliere di inviare al cittadino il codice in un momento successivo.

B – Primo Certificato di isolamento per il caso positivo

In caso di esito positivo del tampone, il Medico rilascia al cittadino, oltre all'eventuale certificato di malattia, il primo certificato di isolamento, di 21 giorni, in attesa dei documenti successivi che il paziente troverà sul suo Fascicolo Sanitario Elettronico a partire dal giorno dopo (la visualizzazione del Certificato di isolamento avviene con l'utilizzo del codice rilasciato dal Medico).

Il Dipartimento di Prevenzione fornirà al cittadino le istruzioni ed i codici per potersi prenotare il primo "tampone di guarigione" (un tampone molecolare) a partire dalla 10° giornata ed eventualmente un secondo a partire dalla 15° giornata. Sulla base dell'esito, e in ogni caso al 21° giorno, il Dipartimento di Prevenzione fornirà al cittadino (e per conoscenza al Medico) il certificato di fine isolamento.

Il Dipartimento di Prevenzione fornirà al cittadino le istruzioni ed i codici per potersi prenotare il primo "tampone di guarigione" (un tampone molecolare) a partire dalla 10° giornata ed eventualmente un secondo a partire dalla 15° giornata. Sulla base dell'esito, e in ogni caso al 21° giorno, il Dipartimento di Prevenzione fornirà al cittadino (e per conoscenza al PLS) il certificato di fine isolamento, che vale anche come attestato di riammissione a scuola.

C – Certificato di quarantena

Qualora il Medico individui dei contatti stretti conviventi di un caso positivo al test per Covid 19 possono verificarsi due casi:

1. il contatto stretto è un assistito del Medico: in questo caso il Medico effettua ove lo ritenga opportuno il test antigenico; se l'esito è positivo si ricade nel caso B. Se l'esito è negativo, o se il medico non ha effettuato il test, rilascia il primo certificato di quarantena, di 14 giorni, sulla cui base può emettere anche il certificato di malattia. L'informazione sul certificato emesso deve essere caricata anch'essa nella "Piattaforma" per le necessarie conseguenti misure di sanità pubblica. L'eventuale necessità di modificare la durata della quarantena (ad esempio sulla base del decorso della malattia nei conviventi) verrà curata dal Dipartimento di Prevenzione;
2. il contatto stretto non è un assistito del Medico: in questo caso il Medico, in quanto delegato del Dipartimento di Prevenzione, carica il nominativo (e l'esito del test eventualmente

eseguito) nella “Piattaforma” per le necessarie conseguenti misure di sanità pubblica, che restano a carico del Dipartimento di Prevenzione (inclusa l’informazione al Medico dell’assistito).

Certificato di malattia

A seguito di contatti del Direttore sanitario con INPS viene chiarito che:

- **in caso di lavoratore in cassa integrazione o in lavoro agile**, che (pur in isolamento) può proseguire l’attività lavorativa, non va rilasciato certificato di malattia
- **in caso di lavoratore che ha un tampone positivo**: si rilascia un certificato di malattia, riportando i sintomi prevalenti (evidenziare in particolare, una eventuale diagnosi di polmonite) e, ove possibile, il numero del certificato di isolamento
- **in caso di lavoratore che è un contatto stretto asintomatico** di un caso positivo, e non ha effettuato tamponi, o li ha effettuati con esito negativo): si rilascia un certificato di malattia, riportando la dizione “contatto stretto di un paziente positivo”
- **in caso di persona con sintomi, in attesa del referto** del tampone: si rilascia un certificato di malattia, riportando i sintomi prevalenti e la dizione “in accertamento”

L’INPS ha chiarito che risulta preferibile non riportare nel certificato alcun codice di malattia, essendo questa una competenza dei medici INPS.

E’ stato infine verificato che il medico che ha emesso un certificato di malattia ha la possibilità di abbreviarne la durata.

Provincia autonoma di Trento

Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Accordo provinciale per i medici pediatri di libera scelta per l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi

Comitato provinciale ex articolo 24 ACN 29 luglio 2009

18 novembre 2020

In data 18 novembre 2020, presso il Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, si è riunito in videoconferenza il Comitato provinciale dei pediatri di libera scelta ex art. 24 ACN 29 luglio 2009, al fine di dare attuazione agli art. 3 e 4 dell'Accordo collettivo nazionale del 30 ottobre 2020.

Premesso che l'Accordo collettivo nazionale del 30 ottobre 2020 (di seguito ACN), all'art. 4, comma 1, in relazione alla grave situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid 19 e alla stagione invernale con il conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali sostenute anche da virus influenzali e parainfluenzali, ha disposto il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi o altri test di sovrapponibile capacità diagnostica, al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi.

Ciò premesso si condivide quanto segue.

Articolo 1
Effettuazione dei test per la diagnostica da Covid-19

1. Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, i pediatri di libera scelta effettuano, previo accesso su prenotazione e triage telefonico, i tamponi antigenici rapidi o altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, secondo le istruzioni fornite nell'allegato 1 e con le seguenti modalità:

a) nei propri studi, compresi gli studi aziendali concessi in locazione ai pediatri, alle categorie di cui all'art. 4, comma 6, lettera a) e b) dell'ACN;

b) nella sede individuata dall'associazione, alle categorie di cui all'art. 4, comma 6, lettera a) e b) dell'ACN.

c) in spazi messi a disposizione dall'Azienda per le categorie di cui all'art. 4, comma 6, lettera a), b) e c), dell'ACN;

d) in spazi messi a disposizione dai Comuni nell'ambito dello specifico protocollo di intesa siglato tra Provincia e Consorzio dei Comuni in data 9 novembre 2020, alle categorie di cui all'art. 4, comma 6, dell'ACN.

In tali sedi, aziendali e comunali, i test diagnostici potranno essere effettuati e notulati anche agli assistiti dei pediatri facenti parte dello stesso ambito.

L'Azienda dovrà identificare le sedi e i pediatri concorderanno le modalità organizzative relative all'utilizzo di tali spazi.

2. Nella categoria di assistiti di cui all'art. 4, comma 6, lett. a), dell'ACN non sono ricompresi i contatti stretti in ambito scolastico.

3. A tutti i pediatri di libera scelta viene distribuita inizialmente una dotazione di n. 1 confezione di tamponi antigenici rapidi (20 test) con relativi DPI, nelle seguenti quantità settimanali: 2 visiere, 12 mascherine FFP2, 6 tute, 48 guanti singoli in vinile, questi ultimi due dispositivi nella taglia preventivamente comunicata dal pediatra di libera scelta. Le distribuzioni successive avverranno su richiesta del singolo pediatra utilizzando un web-form specifico messo a disposizione dall'Azienda; il pediatra potrà scegliere se ritirarle nei punti di distribuzione dell'Azienda con cadenza mensile o riceverle in studio.

4. Il pediatra di libera scelta che è in gravidanza, allattamento o ha patologie croniche o neoplastiche che possono costituire un fattore di rischio per complicanze del Covid 19 è esonerato dall'obbligo di effettuare i test previsti dall'accordo nazionale.

Articolo 2
Rilascio dell'attestato di isolamento e di quarantena

1. Per il periodo dell'epidemia influenzale, individuato secondo il criterio prima evidenziato, i pediatri assicurano la collaborazione nelle attività volte a disporre i provvedimenti di inizio e fine isolamento/quarantena dei propri assistiti sottoposti a valutazione diagnostica. e comunicare anche i nominativi dei relativi contatti stretti conviventi, a supporto del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda sanitaria.

2. A tal fine l'Azienda delega i pediatri di libera scelta al rilascio del certificato di isolamento del proprio assistito, se risultato positivo al tampone e di quarantena dei contatti stretti conviventi, individuati dal pediatra. Sono esclusi i contatti stretti scolastici, che continueranno ad essere gestiti dal Dipartimento di Prevenzione. Il pediatra può segnalare, sul web-form, la struttura scolastica cui afferisce l'assistito messo in isolamento.

3. Le procedure per le attività previste nel presente articolo sono descritte in dettaglio nell'Allegato 1, costituito da una parte testuale e una flow chart operativa, elaborate d'intesa tra l'Azienda e i pediatri. Ogni aggiornamento successivo delle procedure sarà condiviso con le stesse modalità e comunicato preventivamente ai pediatri.

Articolo 3
Trattamento economico

1. In applicazione di quanto previsto dall'ACN del 30 ottobre 2020, è riconosciuto al pediatra di libera scelta il compenso di euro 18,00 per ogni tampone rapido effettuato secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente accordo e di euro 12,00 per ogni tampone effettuato con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e d) del presente accordo.

Il compenso verrà rendicontato mensilmente come prestazione aggiuntiva, con la denominazione test rapido antigenico.

Articolo 4
Apparecchiature per la diagnostica di primo livello

1. In attuazione dell'art. 3 dell'ACN, la Provincia, nel tramite dell'Azienda sanitaria, metterà a disposizione dei pediatri, in comodato gratuito, attrezzature da destinare prioritariamente al supporto delle visite a distanza tramite la "app" messa a disposizione da APSS; tali visite, per il periodo della emergenza Covid, potranno essere sostitutive delle visite previste per l'assistenza programmata. Le attrezzature che verranno messe a disposizione dei pediatri per questa finalità, quali a titolo esemplificativo pulsossimetri, misuratori di picco di flusso espiratorio, glucometri ed altri sistemi di monitoraggio, saranno definite in uno specifico documento condiviso tra le parti. Tali strumenti inizialmente prevederanno la lettura manuale dei dati da parte del paziente o del care-giver e successivamente verranno integrati con la "app" per la televisita ed il tele monitoraggio dei pazienti con trasmissione automatica dei dati.

2. Altre attrezzature potranno essere messe a disposizione per l'utilizzo condiviso da parte dei componenti di una associazione pediatrica presso la sede individuata. Ulteriore possibilità è la collocazione presso sedi aziendali dell'ambito territoriale per essere messe a disposizione a richiesta del singolo pediatra ivi operante. Le attrezzature che saranno messe a disposizione del pediatra, a titolo esemplificativo ECG, ecografo bed side, impedenziometro, spirometro, saranno definite in uno specifico documento condiviso tra le parti. Ove possibile tali attrezzature potranno essere predisposte per telerefertazione.

3. Altre apparecchiature sanitarie finalizzate al miglioramento del processo di presa in cura del paziente e alla riduzione della pressione sui servizi ospedalieri e sulla strutture sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'ACN, potranno trovare collocazione presso le singole sedi operative di ciascun pediatra di libera scelta. Le attrezzature che verranno messe a disposizione con queste finalità, quali a titolo esemplificativo contaglobuli, misuratore PCR, saranno definite in uno specifico documento condiviso tra le parti.

4. I costi di gestione corrente saranno a carico dei pediatri destinatari delle apparecchiature.

5. L'Azienda metterà a disposizione dei pediatri che ne facciano richiesta, su base volontaria, una formazione specifica per l'utilizzo di tali attrezzature.

6. Presso l'Azienda è istituito un tavolo di monitoraggio, che verificherà l'applicazione del presente accordo di norma ogni 2 mesi, fino a fine emergenza.

Allegato 1 – Istruzioni per l'isolamento e la quarantena per Covid19

Trento, 18 novembre 2020

Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Ass. Stefania Segnana _____

Sindacato F.I.M.P.

dott.ssa Marta Betta _____

Allegato 1 – Istruzioni per l'isolamento e la quarantena per Covid19

soggetto a modifica in caso di variazioni delle condizioni epidemiologiche o nuove disposizioni

0 – Procedure di diagnosi e isolamento COVID19

Si è deciso di migliorare e semplificare le procedure di diagnosi e isolamento che riguardano la maggior parte delle situazioni. I casi particolari dovranno essere gestiti con procedure più complesse *(che verranno gestite direttamente dal Dipartimento di Prevenzione o esplicitate al tavolo tecnico insieme ai rappresentanti sindacali se applicabili dai Medici convenzionati)* (in caso di necessità il Dipartimento di Prevenzione può essere contattato dal PLS con un messaggio whatsapp al n°……), ma la gran parte dei casi rientra in queste fattispecie:

A. Nucleo di più persone conviventi, fra cui uno o più presentano sintomi compatibili con Covid19

1. Il PLS individua un assistito sintomatico, e tempestivamente prescrive/esegue un tampone antigenico rapido.
2. In caso di tampone negativo eseguito dal PLS, il stesso PLS segnala l'esito del test (come indicato di seguito nel paragrafo 3) e redige ove necessario l'attestato per la riammissione in comunità dopo guarigione clinica.
3. In caso di tampone positivo, il PLS segnala l'esito del test (come indicato di seguito nel paragrafo 3) e mette in isolamento l'assistito per 21 giorni (dal giorno di esecuzione del primo tampone risultato positivo); successivamente, il Dipartimento di Prevenzione programma un tampone molecolare in giornata 10° e in giornata 15° (*la procedura è in corso di automazione).* In caso uno dei 2 tamponi risulti negativo, l'isolamento cessa in anticipo. Il Dipartimento rilascia il certificato di fine isolamento anticipato che vale quale attestato di riammissione scolastica, informando le scuole attraverso il Dipartimento di Conoscenza.
4. Gli altri conviventi che non presentano sintomi vengono inizialmente posti in quarantena con la stessa durata prevista per l'isolamento dell'ultimo caso verificatosi all'interno del nucleo*;* terminano la quarantena quando l'ultimo componente positivo del nucleo cessa effettivamente il suo isolamento, a condizione di effettuare un test antigenico con esito negativo; tale test può essere effettuato per i propri assistiti dal PLS, a partire dall'ultima giornata o nelle successive in base all'organizzazione ambulatoriale e ai compiti previsti da ACN, operando nel proprio studio o presso struttura associativa o presso la sede aziendale / comunale individuata.

B. Persone che cambiano abitazione quando un convivente risulta positivo ad un tampone antigenico o molecolare

Se la persona non presenta sintomi deve restare in quarantena; termina la quarantena dopo 14 giorni da quando ha cambiato abitazione, senza necessità di effettuare un tampone.

1 – Come si fa il tampone

I campioni biologici raccomandati per l'esecuzione del tampone antigenico rapido Covid-19 possono essere prelevati dalle alte vie respiratorie. La raccolta dei campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a patogeni.

Di seguito le indicazioni per la corretta esecuzione di un tampone naso-faringeo:

1. dopo aver immobilizzato la testa del paziente, inserire il tampone profondamente sino alla parete posteriore del rinofaringe mantenere in sito il tampone per qualche secondo ruotandolo delicatamente;

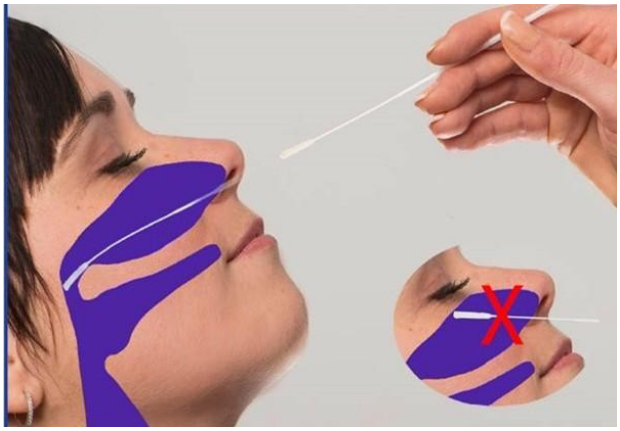

2. riporre il tampone nel contenitore apposito.

NB: Il tampone eseguito nelle narici, senza avere superato le coane nasali NON è un campione idoneo, per l'elevata possibilità di falsi negativi.

2 – Come si fa il test rapido

Ogni operazione va eseguita utilizzando i D.P.I. completi utilizzati nelle manovre con rischio di creazione di areosol.

1. Togliere la linguetta protettiva della provetta contenente il buffer
2. Eseguire il tampone nasofaringeo all'utente inserendo il tampone con asta flessibile attraverso la narice parallelamente al palato, strofinare e ruotare delicatamente il tampone 3-4 volte.
3. Inserire il tampone nella provetta
4. Ruotare la punta del tampone nel liquido di estrazione all'interno della provetta, premendolo sulla parete della provetta almeno cinque volte
5. Spremere il tampone strizzando la provetta con le dita
6. Smaltire il tampone con le consuete modalità di smaltimento rifiuti a rischio infettivo
7. Tappare la provetta con il tappo contagocce

PROCESSAZIONE

1. Rimuovere il dispositivo di test dal sacchetto di alluminio. Posizionarlo su una superficie piana, orizzontale e pulita
2. Dispensare n. 3-4 gocce del liquido contenuto nella provetta con tappo contagocce nel pozzetto sul dispositivo
3. Avviare il timer
4. Leggere l'esito entro 5-8 min
5. Smaltire il dispositivo (saponetta) con le consuete modalità di smaltimento rifiuti a rischio infettivo.

NB: Se il test non risultasse valido, ripetere la "processazione" con il liquido rimasto nella provetta.

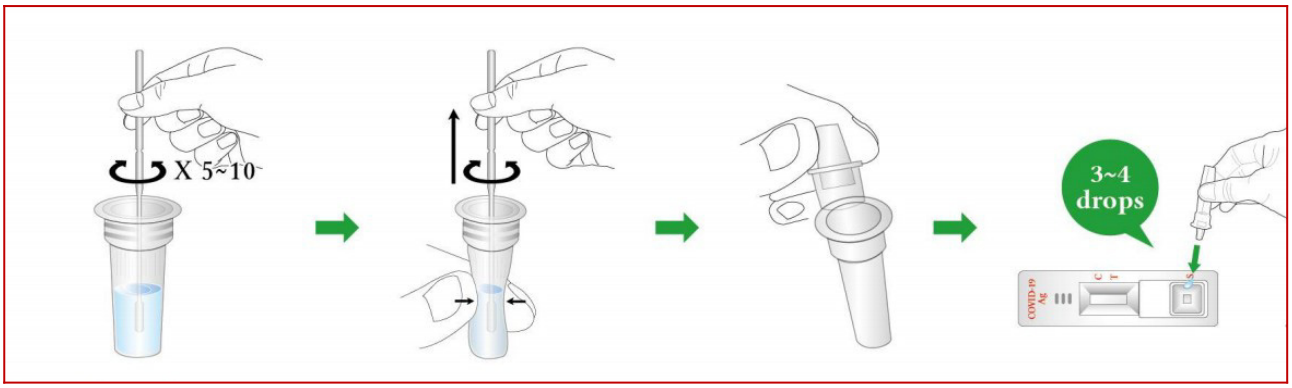

Link Video-Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=TnXQRwZMsrQ

ESITO DEL TEST

Una linea compare nell'area "C" della finestra di lettura per confermare che il test funziona correttamente. Questa è la linea di controllo.

- Il test è NEGATIVO in presenza della SOLA linea di controllo ("C") e nessuna linea di test ("T")
- IL test è POSITIVO: in presenza di linea sia del controllo ("C") che della linea del test ("T")

POSITIVO

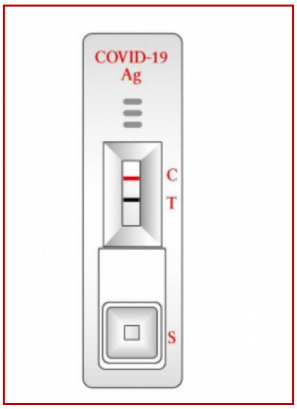

NEGATIVO

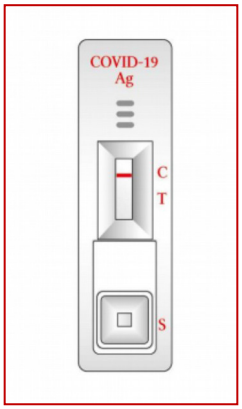

NON VALIDO

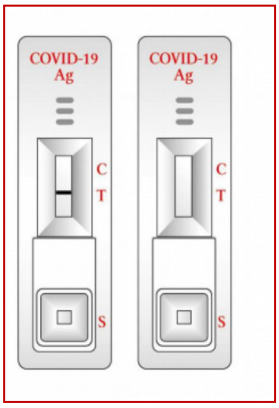

3 – Come si carica il risultato sulla "Piattaforma"

Il PLS, sulla base dell'Accordo e per finalità di sanità pubblica, per segnalare l'esito del tampone antigenico:

- accede al sito internet di APSS all'indirizzo già in uso per la segnalazione dei casi sospetti (https://servizi.apss.tn.it/fsemmg/login.php);
- si autentica con le proprie credenziali di rete;
- sceglie se:
  - procedere con una segnalazione di caso sospetto (già in uso - riquadro verde nell'immagine di seguito) oppure
  - registrare l'esito del tampone rapido antigenico, previa identificazione univoca del paziente attraverso una ricerca anagrafica tra i suoi assistiti e compilazione di alcune variabili necessarie per la segnalazione (già in uso – riquadro rosso nell'immagine di seguito) oppure
  - registrare il nominativo di un contatto stretto di un paziente positivo (funzione che verrà aggiunta a breve).

L'inserimento dell'esito a sistema ne comporta l'invio al repository del SIO e attiva i flussi automatici di notifica dei soggetti positivi.

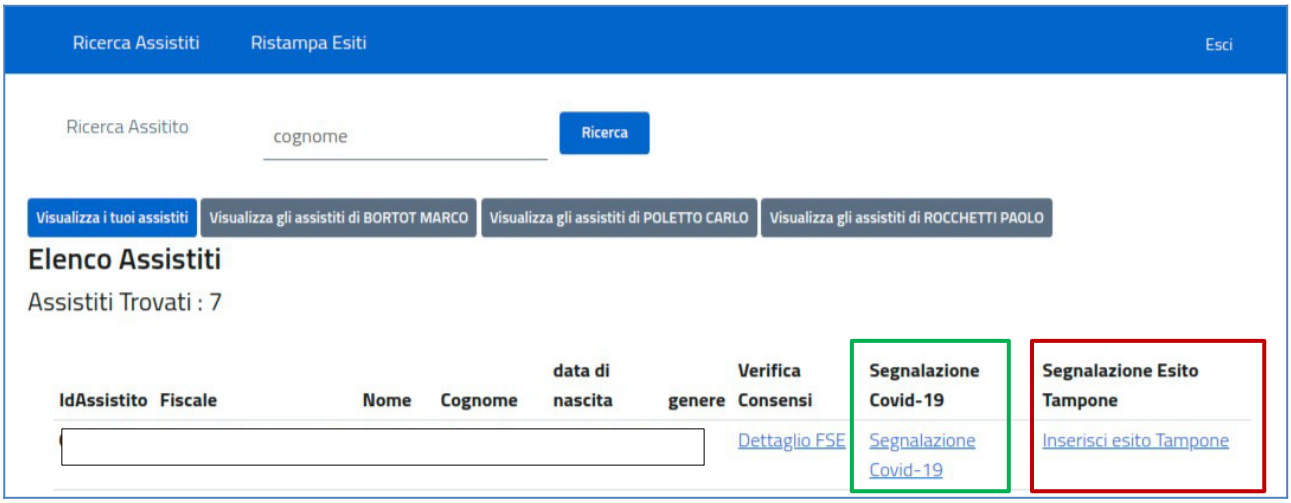

Al termine della registrazione dell'esito positivo, il PLS può segnalare attraverso apposita funzione i contatti stretti, e registra la durata della quarantena assegnata ai suoi assistiti, assegnata sulla base dei protocolli aziendali (questa funzione sarà disponibile nei prossimi giorni)

4 – Cosa bisogna rilasciare al caso e ai singoli conviventi

A – Ritiro Referto

Al momento dell'esecuzione del tampone il PLS fornisce al cittadino un documento contenente il codice (generato automaticamente al momento di caricamento dell'esito sulla piattaforma aziendale) di cui ha necessità per ricevere eventuali successive certificazioni e le informazioni di sanità pubblica necessarie. In alternativa, il codice può essere inviato al cittadino in un momento successivo.

B – Certificato di isolamento Provvisorio per il caso positivo

Il PLS, in caso di esito positivo del tampone che ha eseguito, rilascia al cittadino, un certificato di isolamento provvisorio (cfr modello allegato) in attesa del documento definitivo che il paziente troverà sul suo Fascicolo Sanitario Elettronico il giorno dopo (la visualizzazione del Certificato di isolamento avviene con l'utilizzo del codice rilasciato dal PLS).

Il Dipartimento di Prevenzione fornirà al cittadino le istruzioni ed i codici per potersi prenotare il primo "tampone di guarigione" (un tampone molecolare) a partire dalla 10° giornata ed eventualmente un secondo a partire dalla 15° giornata. Sulla base dell'esito, e in ogni caso al 21° giorno, il Dipartimento di Prevenzione fornirà al cittadino (e per conoscenza al PLS) il certificato di fine isolamento, che vale anche come attestato di riammissione a scuola

C – Certificato di quarantena

Qualora il PLS individui dei contatti stretti conviventi di un caso positivo al test per Covid 19 possono verificarsi due casi:

1. il contatto stretto è un assistito del PLS: in questo caso il PLS effettua, ove lo ritenga opportuno, il test antigenico; se l'esito è positivo si ricade nel caso B. Se l'esito è negativo, o se il PLS non ha effettuato il test, rilascia il certificato di quarantena. L'informazione sul certificato emesso deve essere caricata anch'essa nella "Piattaforma" per le necessarie conseguenti misure di sanità pubblica;
2. il contatto stretto non è un assistito del PLS: in questo caso il PLS, in quanto delegato del Dipartimento di Prevenzione, carica il nominativo (e l'esito del test eventualmente eseguito) nella "Piattaforma" per le necessarie conseguenti misure di sanità pubblica, che restano a carico del Dipartimento di Prevenzione (inclusa l'informazione al PLS dell'assistito).

D – Contatto stretto scolastico

I contatti stretti scolastici vengono riammessi in comunità con un certificato di fine quarantena emesso dal Dipartimento di Prevenzione (senza attestati del PLS/MMG), che cura il quarantenamento delle classi.